

fare nuove e più numerose eccezioni al criterio dei congedamenti per classe per non danneggiare altre categorie di ufficiali che reclamerebbero uguali vantaggi.

« In ogni modo sarà tenuta ben presente la raccomandazione dell'onorevole interrogante per il caso che le esigenze del momento consentissero di assecondarlo.

« *Il sottosegretario di Stato*
« FINOCCHIARO-APRILE ».

Casolini. — *Ai ministri dell'interno e del tesoro.* — « Per conoscere se non credano opportuno di adottare provvedimenti immediati, alla stregua di quelli già presi per altre categorie di funzionari dello Stato, in favore della carriera speciale del Ministero dell'interno e della prefettura, le di cui importanti e svariate funzioni di ordine politico-giuridico-amministrativo non sono inferiori per nulla a quelle di qualsiasi altra pubblica amministrazione; anzi tali provvedimenti si impongono in omaggio alle benemerienze acquistate da tale elevato ordine di funzionari, che, in ogni circostanza e specie durante il periodo bellico, ha dato indubbe prove di spirito di disciplina, di sacrificio e di abnegazione, rifuggendo da qualsiasi manifestazione che avesse carattere di imposizione al Governo ».

RISPOSTA. — « Per quanto riguarda l'ordinamento di carriera del personale di prefettura, io non posso che richiamarmi alle dichiarazioni fatte recentemente alla Camera dal presidente del Consiglio e cioè che il Governo intende che d'ora innanzi di tutti i provvedimenti che apportino modifiche agli organici delle Amministrazioni dello Stato sia nuovamente investito il Parlamento.

« Per quanto, poi, riflette il trattamento economico di detto personale, devo far presente che, nelle proposte del Comitato dei sette, cui era stato demandato lo studio dei miglioramenti economici dei funzionari dello Stato, era compreso anche il personale di prefettura ed esso già gode il beneficio della parte di quelle proposte già attuate, cioè, del vantaggio economico minimo di lire 1,200 a decorrere dal 1º maggio ultimo scorso.

« *Il sottosegretario di Stato per l'interno*
« GRASSI ».

Casolini. — *Al ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non creda giusto che il decreto luogotenenziale del 17 aprile

1918, n. 559, epoca in cui cominciarono a rendersi eccessivamente rovinosi i danni causati dalla guerra ai servizi automobilistici, abbia effetto retroattivo dal gennaio 1917, e che, gli aumenti prescritti, siano accordati a tutte le imprese indistintamente.

« Che per il dopo guerra sia provveduto immediatamente e per tutta la durata delle concessioni in modo concreto e senza istruttorie con tassative ed esplicite disposizioni atte a sopperire agli enormi rincari delle spese di esercizio; col fornire direttamente le materie prime di consumo; con lo aumentare le tariffe; col provvedere ai rincari non indifferenti delle spese generali; col raddoppiare il canone postale.

« Che sia provveduto inoltre alle deficienze del materiale occorrente con assegnazioni più radicali e precise, ed al trasporto rapido in ferrovia, anche in tempi di divieto.

« Che si accordino con maggiore facilità gli esoneri al personale tecnico mancante, e legalmente richiesti.

« Che i camions militari, che verranno messi in vendita, siano di preferenza dati ai concessionari di pubblici servizi a prezzi di base e con eventuali facilitazioni nei pagamenti ».

RISPOSTA. — « I provvedimenti speciali previsti dal decreto luogotenenziale 17 aprile 1918, n. 559, si sono manifestati di regola sufficienti per assicurare il normale andamento dei servizi automobilistici durante la guerra. Non è possibile dare a tali provvedimenti una portata generale in considerazione che mentre il sussidio dello Stato ha carattere integratore del bilancio, in moltissimi casi si è potuto rilevare non essere necessario l'aumento del sussidio stesso, fino al massimo consentito, bastando a compensare gli eventuali *deficit* di bilancio il solo aumento delle tariffe, o l'assegnazione solo di una quota parte del compenso straordinario previsto nel citato decreto luogotenenziale.

« Circa la richiesta retroattività deve farsi presente che allo stato delle cose essa non può essere ammessa, in considerazione che per il periodo anteriore all'aprile 1918, alle ditte fu usato un trattamento di largo favore consistente nel considerare ancora sussidiabili nella misura normale le linee quantunque fosse stato requisito gran parte del materiale rotabile (per il quale era stato tuttavia riscosso il prezzo di requisizione) e nel mantenere quasi immutati i sussidi di